



---

Corte III  
C-345/2009/  
{T 0/2}

## **Sentenza del 15 aprile 2009**

---

Composizione

Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),  
Michael Peterli, Franziska Schneider,  
cancelliere Dario Quirici.

---

Parti

P.\_\_\_\_\_,  
ricorrente,

contro

**Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli  
assicurati residenti all'estero UAIE,**  
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,  
1211 Ginevra 2,  
autorità inferiore.

---

Oggetto

Assicurazione invalidità, decisione del 9 dicembre 2008.

**Ritenuto in fatto e considerato in diritto:**

che, mediante decisione del 9 dicembre 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha riconosciuto a P.\_\_\_\_\_, cittadino italiano, nato il (...), il diritto ad una rendita intera d'invalidità per un periodo di tempo limitato dal 1° luglio 2007 al 31 marzo 2008,

che, con gravame del 19 gennaio 2009 consegnato alla posta lo stesso giorno, P.\_\_\_\_\_, regolarmente rappresentato dal Patronato INAS di Mendrisio, chiede, in sostanza, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto ad una rendita d'invalidità, pari a  $\frac{1}{4}$ , anche successivamente al 31 marzo 2008,

che, chiamato a pronunciarsi sul merito, l'UAI del canton Ticino ha sottoposto l'incarto al Dott. E.\_\_\_\_\_ del servizio medico regionale (SMR), il quale, nella sua relazione medica del 13 marzo 2009, ha posto in evidenza la necessità di procedere ad una valutazione peritale ORL atta a definire l'evoluzione dello stato valetudinario del ricorrente,

che l'amministrazione, nelle sue osservazioni responsive del 20 marzo 2009 (UAI-TI) rispettivamente 25 marzo 2009 (UAIE), propongono pertanto di rinviare la causa al fine di completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile,

che, in data 30 marzo 2009, il Tribunale amministrativo federale ha trasmesso al ricorrente per conoscenza le osservazioni dell'amministrazione,

che, in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all' art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF,

che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale

sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20),  
che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. d<sup>bis</sup> PA e 1 cpv. 1  
LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di  
principio, dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle  
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1),

che, secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato  
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse  
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione:  
queste condizioni sono adempiute nella specie,

che il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti  
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA),

che il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito  
dello stesso,

che, nel caso in esame, l'istruttoria è, come peraltro correttamente  
rilevato dall'UAIE, incompleta ed il collegio giudicante non può quindi  
trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA),

che, stante quanto precede, il collegio giudicante non intravede motivi  
per non aderire alla proposta dell'UAIE al fine di procedere  
all'assunzione del complemento istruttorio richiesto dal Dott.  
E.\_\_\_\_\_ nel suo rapporto del 13 marzo 2009,

che il ricorso deve quindi essere parzialmente accolto nel senso che,  
annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in virtù  
dell'art. 61 cpv. 1 PA,

che, non vengono prelevate spese,

che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso  
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese  
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato,

che la parte ricorrente ha quindi diritto ad un'indennità, la quale è  
dovuta anche in caso di accoglimento parziale del ricorso e di rinvio  
degli atti all'autorità inferiore perché proceda ad un complemento  
d'istruttoria (DTF 110 V 54 consid. 3a),

che, nel caso in esame si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di 700.-- franchi a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (art. 7 e ss. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2; art. 64 cpv. 2 PA]).

**Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:**

**1.**

Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata del 9 dicembre 2008, l'incarto è rinviato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, Ginevra, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.

**2.**

Non si prelevano spese processuali. Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di 700.-- franchi, la quale viene posta a carico dell'UAIE.

**3.**

Comunicazione a:

- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario),
- autorità inferiore (...),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

La presidente del collegio:

Il cancelliere:

Elena Avenati-Carpani

Dario Quirici

**Rimedi giuridici:**

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: